



ITALIAN BLUES RIVER

www.italianbluesriver.com

STATUTO

STATUTO

Denominazione – Sede - Scopo

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "ITALIAN BLUES RIVER", libera associazione di fatto, apartitica, apolitica, e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 – Essa ha sede in Via Cantù,15/C - Olgiate Molgora (LC).

Art. 3 – L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) attività culturali: concerti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, manifestazioni, concorsi, gare, proiezioni di films e documenti, corsi di musica, incontri di musicoterapia;

- b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- c) attività editoriale: fornire ai propri associati un costante aggiornamento e informazione anche a mezzo di notiziari, circolari, organi di stampa; assumere iniziative anche promozionali per propagandare e far conoscere alla pubblica opinione e agli altri operatori dei diversi settori le attività e didattiche svolte. Realizzare produzioni musicali, videografiche e audiovisive su diversi supporti. Pubblicare atti di convegni, seminari, studi e ricerche compiute.

Durata e scioglimento

Art. 4 – L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che provvederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Patrimonio ed Esercizio Sociale

Art. 5 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate, compresi eventuali contributi o finanziamenti della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni e dei Comuni e di ogni altro Ente pubblico o privato.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari. Tali contributi, sotto forma di quote associative, si intendono acquisite al patrimonio dell'Associazione e non potranno essere rimborsate per nessuna ragione.

Art. 6 – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio, verrà convocata l'assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio preventivo depositato nella sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Associati, ammissioni, dimissioni, esclusione

Art. 7 – L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

I soci sono distinti in:

- a) Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, possono partecipare alle delibere del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
- b) Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo
- c) Soci onorari: persone, enti, istituzioni che abbiano contribuito alla evoluzione culturale ed artistica. Tale categoria di soci è esonerata dal versamento di quote annuali.
- d) Soci sostenitori: coloro che abbiano concorso mediante elargizioni in danaro o con altri mezzi ad arricchire il patrimonio dell'Associazione.

Il vincolo associativo ha durata annuale ad eccezione di quello dei soci fondatori e onorari.

Art. 8 – L'ammissione dei soci ordinari è libera su domanda scritta del richiedente.

Gli altri soci sono ammessi all'Associazione con deliberazione del Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 gg. al collegio dei probiviri.

Art. 9 – Il socio che vuol cessare di far parte dell'Associazione dovrà inviare per iscritto alla Presidenza dichiarazione di recesso con effetto allo scadere dell'anno in cui dà le dimissioni.

Art. 10 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Organi dell'Associazione

Art. 11 – Sono organi dell'Associazione:

L'assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei Probiviri

Art. 12 – L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto e non è ammessa la delega. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione dopo un'ora dalla prima la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in un'unica convocazione, è valida con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La convocazione in seduta ordinaria è fatta dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione ai soci con avviso contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione in seduta straordinaria può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio direttivo ovvero su richiesta motivata allo stesso di almeno un terzo dei soci mediante comunicazione con avviso contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea nomina il proprio Presidente e il segretario e le delibere devono essere firmate dal Presidente e dal segretario e di esse deve essere data pubblicità mediante verbale messo in visione a tutti i soci.

Art. 13 – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approva il regolamento interno;
- d) delibera l'ammontare delle quote annuali da pagarsi dai soci secondo i criteri proposti dal Consiglio direttivo;
- e) delibera l'impostazione dei programmi di massima dei lavori per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Può revocare gli organi di cui all'art. 11.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci.

In fase di costituzione dell'Associazione il Consiglio direttivo è composto dai membri indicati nell'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, il consiglio rimarrà in carica ugualmente finché risulterà in funzione almeno i due terzi dei membri eletti.

Art. 15 – Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno due dei consiglieri lo ritengano opportuno ovvero su richiesta del Collegio dei probiviri.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Esse potranno essere convocate in qualsiasi luogo che il Consiglio riterrà opportuno.

Art. 17 – Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio direttivo sono:

- nominare il Presidente
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie dei soci e gli eventuali contributi straordinari;
- stabilire la misura dei compensi da attribuire al personale dell'Associazione, fermo restando che tra detto personale possono essere chiamati anche gli stessi soci;
- delibera l'ammissione dei soci onorari e sostenitori;
- delibera le sanzioni previste dall'art. 10
- nomina, anche tra i suoi stessi componenti, il direttore dei singoli progetti che risponderà direttamente al consiglio. Qualora il Consiglio direttivo ravvisasse a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti gravi violazioni delle norme di cui al presente statuto ovvero carenza tecnico professionali o inidoneità dei direttori dei singoli progetti ne potrà disporre la destituzione salvo le ulteriori sanzioni

Di ogni riunione deve essere redatto dal segretario il verbale che firmato dal Presidente e dal segretario deve essere messo in visione a tutti i soci.

Il verbale deve essere approvato dalla maggioranza dei presenti nella seduta successiva.

Art. 18 – Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Amministrazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa autorizzazione del Consiglio direttivo.

Art. 19 – Il Collegio dei probiviri è composto da due a cinque soci eletti in assemblea e dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione dei soci onorari e sostenitori. Può convocare il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci

Art. 20 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 21 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

MANGIONE GIOVANNI

BRAMBILLA STEFANO

STELLA CRISTINA

MANDELLI ELISA

STUCCHI MIRKO

BORDOGNA GENNARO

MAGNI FRANCESCO